



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Sezione Regionale Emilia-Romagna

Prot. n. 25771 /AV/gp

Bologna, 02/07/2009

Spettabile

ASSOPLAST SERVIZI
PER L'AMBIENTE SRL
VIA DON MILANI 19
42043 GATTATICO RE

p. 25044/2009

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Comunicazione di accoglimento parziale della comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art.2, comma 30 del D.Lgs. 4/08.

Con la presente si comunica che la Sezione Regionale Emilia Romagna, nella seduta del 24/06/2009, esaminata la comunicazione prot. n. 25044/2009 del 23/06/2009 presentata da codesta impresa ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 30 del D.Lgs. 4/08, verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti e attestati con la comunicazione stessa, ha deliberato di iscrivere l'impresa con la seguente limitazione:

il seguente rifiuto "20.03.99 acque di lavaggio cassonetti" non è stato ritenuto compatibile con l'attività dichiarata in base ai criteri di identificazione contenuti nell'introduzione alla Decisione 200/532/CE del 3/5/2000 e successive modificazioni e integrazioni (Allegato D, Introduzione, punto 3, al D.Lgs. 152/2006). Tale interpretazione trova altresì riscontro nella circolare del Comitato Nazionale prot. 1414/ALBO/PRES del 10/04/2007 – Lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani – nella quale viene identificato come codice rifiuto derivante dall'attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani effettuata con veicoli "lavacassonetti", il codice "16.10.02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01".

Avverso la suddetta decisione della Sezione regionale, è ammesso, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con sede in Roma, presso il Ministero dell'Ambiente, Via Cristoforo Colombo n. 44, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

p. IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Loretta Ghelfi)

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(Dott. Emiliano Bergonzoni)



Iscrizione N: BO00868
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, il quale prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. 25044/2009 del 23/06/2009 presentata dall'impresa **ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 24/06/2009;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa **ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL** con sede in GATTATICO (RE), VIA DON MILANI, 19 iscritta al registro delle imprese con il numero 00742620354;

SIMONAZZI FAUSTO

codice fiscale: SMNFST67C14G947J

carica: vice presidente del consiglio di amministrazione

MORINI ERMANNIO

codice fiscale: MRNRNN64A20G947U

carica: presidente del consiglio di amministrazione

BERTANI GIUSEPPE

codice fiscale: BRTGPP60P21G337E

carica: consigliere

Attività svolta/e

TRASPORTO E GESTIONE RIFIUTI, MANUTENZIONE E MOVIMENTAZIONE CASSONETTI

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal 24/06/2009.

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti

ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL

Numero Iscrizione BO00868

Prot. n.25771/2009 del 02/07/2009

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

16.10.02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
----------	--

Veicoli utilizzabili:

FE493333

Art. 2
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose





10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 02/07/2009

Il Segretario
 - Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
 - Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

